



Newsletter realizzata nell'ambito del Piano di interventi per l'associazionismo della Città metropolitana di Bologna

**LUGLIO 2015**

## **Agevolazioni fiscali per associazioni affiliate ad un ente nazionale**

### **DOMANDA**

*Vorremmo costituire un'associazione culturale che promuova e divulghi la cultura musicale e artistica mediante l'organizzazione di eventi e iniziative per i propri associati, allestendo anche un servizio bar. Si chiede se esiste l'obbligo di associarsi a qualche ente di livello nazionale o meno per poter usufruire di agevolazioni fiscali.*

### **RISPOSTA**

Il quesito merita innanzitutto una premessa in tema di adempimenti da svolgere per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo dall'articolo 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR e dall'articolo 4 del DPR 633/72 ai fini IVA.

Sinteticamente, per poter beneficiare della neutralità fiscale di molte delle entrate incassate da una associazione nello svolgimento della

propria attività statutaria rivolta a propri associati occorre che:

- l'associazione sia dotata di uno statuto che contenga le clausole specifiche previste dalla normativa tributaria di riferimento (clausole tese ad amplificare la democraticità della struttura e l'uguaglianza fra gli associati, la trasparenza economica e l'assenza di scopo di lucro sia in modo diretto che indiretto, sia durante la vita dell'associazione che al suo scioglimento);
- lo statuto così adeguato abbia una determinata forma a scelta fra scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o atto pubblico redatto dal notaio;
- sia stato regolarmente presentato alla Agenzia delle entrate in via telematica il cosiddetto Modello EAS (MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI), che per le

associazioni neocostituite deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Se la costituenda associazione culturale si adegua a quanto richiesto dalla normativa tributaria per il godimento di benefici fiscali, esistono le condizioni per incassare dai propri associati le quote associative e i corrispettivi fissati per la partecipazione alle attività associative (esempio la somma stabilita che gli associati devono pagare per poter accedere al concerto oppure alla rappresentazione teatrale organizzati dall'associazione e rivolti ai propri associati) senza alcuna imposizione fiscale in quanto godono di una cosiddetta "decommercializzazione".

Non tutte le attività organizzate da una associazione rivolte ai propri associati, benché rientranti nel proprio scopo istituzionale, possono però beneficiare di agevolazioni fiscali ed essere considerate esentasse.

Un caso specifico è il servizio bar, tecnicamente servizio di somministrazione di alimenti e bevande, anche se rivolto esclusivamente ai propri associati.

La norma di riferimento prevede, infatti, che solo le associazioni aderenti ad un ente nazionale i cui fini assistenziali siano stati riconosciuti dal Ministero dell'Interno possano godere della decommercializzazione degli incassi del servizio bar destinato esclusivamente agli associati.

In particolare, la norma - comma 5 dell'art. 148 del TUIR - prevede che la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta

l'attività istituzionale non è considerata attività commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, alle seguenti condizioni:

1. deve essere strettamente complementare alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
2. deve essere effettuata nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, e/o di altre associazioni che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e/o degli associati o partecipanti e tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
3. devono essere resa da "associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno".

Quanto alla terza condizione si osserva che il soggetto cui è riconosciuta l'agevolazione non è l'Associazione di Promozione Sociale di cui alla legge 383/00, bensì quella di cui alla disposizione normativa citata che si riferisce agli "enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno".

Ne deriva, pertanto, che solo le Associazioni a carattere nazionale e le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno possono beneficiare del comma 5 dell'art. 148 del TUIR e le associazioni affiliate / federate ad esse.

Di conseguenza, la costituenda associazione culturale dovrà associarsi a un qualche ente nazionale avente tale riconoscimento ministeriale e sarà tenuta a dotare di tale tessera associativa i propri associati per poter inquadrare gli introiti

del servizio bar come incassi decommercializzati,  
vale a dire esenti da imposizione fiscale.

*Lo sportello di assistenza alle associazioni di promozione sociale è di nuovo attivo con appuntamenti settimanali, indicativamente il mercoledì o giovedì pomeriggio.  
Per accedervi è necessario fissare un appuntamento telefonando al numero 051/6598276 – 8609 o scrivendo a [ufficio.terzosettore@cittametropolitana.bo.it](mailto:ufficio.terzosettore@cittametropolitana.bo.it).  
L'assistenza è finalizzata a supportare le associazioni nella risoluzione di problematiche giuridiche, fiscali e contabili.*